

“ L’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.”

L’Amministrazione non è tenuta alla rilevazione dei costi come da contabilità economica.

Per tale motivo non è possibile rilevare quanto sopra indicato.

Si allegano le rilevazioni dei dati finanziari relativi ai servizi a domanda individuale”